

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. (16G00134)

(GU n.158 del 8-7-2016)

Vigente al: 23-7-2016

Capo VII

Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente

Art. 31

Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:

«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».